

E' da ritenersi davvero imponibile l'«equa indennità» prevista ex art. 379 c.c. per il tutore ed ex art. 411 c.c. (che rinvia alle norme previste per la tutela tra le quali, quindi, anche al predetto art. 379 c.c.) per l'amministratore di sostegno?

Tuttora vi è un contrasto in materia tra:

- l'Agenzia delle Entrate [in virtù della sua circolare n. 2/E del 2012] che ha ricondotto tale voce all'art. 53 del "T.U.I.R." ritenendola imponibile e

- la Giurisprudenza – tra cui si segnala la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia n. 218/03/2016 – la quale ha evidenziato la non imponibilità dell'equa indennità ai fini delle imposte dirette nonché indirette.

Non appare tuttavia convincente sostenere l'imponibilità dell'equa indennità sulla base dei seguenti profili:

A) - la Corte Costituzionale [in base alla pronuncia n. 1073/1988] ha precisato che l'equa indennità [in quel caso valutata in relazione alla funzione di tutore atteso che, in quel periodo storico, non esisteva ancora l'istituto dell'amministrazione di sostegno introdotto, come noto, in virtù della Legge n. 6/2004] non ha natura retributiva ma solo compensativa degli oneri e spese da cui è gravato il tutore a causa della sua attività di amministrazione;

B) – l'equa indennità non integra un reddito di lavoro autonomo che, ex art. 53 del "T.U.I.R.", è solo quello derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Difatti, l'attività di tutore o amministratore di sostegno appare del tutto indipendente ed avulsa, sotto ogni profilo, dalla professione di avvocato e l'amministratore di sostegno - a prescindere dal proprio titolo professionale - non integra una vera e propria «professione» perchè l'amministratore assolve soltanto ad un obbligo inerente una funzione di pubblico interesse [ragion per cui viene ritenuto pubblico ufficiale dalla Giurisprudenza tra cui, in proposito, si segnala Cass. Pen. n. 50754/2014];

C) - l'equa indennità non è qualificabile come provento sostitutivo di un reddito di lavoro autonomo [ex art. 6 del "T.U.I.R.", infatti, solo le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi sono imponibili, la norma quindi riguarda crediti già maturati e non mere aspettative derivanti da eventuali attività che si sarebbero potute svolgere al posto dell'amministratore di sostegno], non può essere neanche ritenuta reddito diverso ex art. 67 del "T.U.I.R." proprio perchè difetta il requisito della «professionalità»;

D) - l'equa indennità non viene determinata in base alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto ma è discrezionale e forfettaria [infatti per la sua determinazione il Giudice Tutelare valuta il patrimonio del soggetto (beneficiario di questa misura di protezione) e le difficoltà dell'amministrazione], l'attività dell'amministratore non è una prestazione di servizi verso corrispettivo (per cui non è assoggettabile ad I.V.A.) e non è svolta nell'ambito di una professione essendo riconducibile soltanto allo svolgimento di una funzione di pubblica rilevanza.

E' da ritenere quindi che, in presenza di una equa indennità liquidata dal Giudice Tutelare quanto alle funzioni di tutore e amministratore di sostegno, la medesima non possa essere soggetta ad alcuna imposizione (e, quindi, ai fini della sua percezione non possa essere applicato alcun onere accessorio).

Avv. Giovanni Dirindelli  
